



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto C.A. (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA la nota prot. 34487 del 15/09/2025, con cui il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche del Veneto-Trentino AA, Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso i collaudi statico-funzionali delle conche di navigazione del Mo.S.E., asservite alle bocche di porto di Lido Treporti e Malamocco;

VISTA la nota prot. U58/2025 del 17/10/2025, con cui l'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque ha comunicato che le conche di navigazione del Mo.S.E., asservite alle bocche di porto di Lido Treporti e Malamocco, sono pienamente utilizzabili;

VISTO il verbale della riunione tenutasi il 07/05/2025, con le associazioni di categoria dei servizi tecnico nautici, nel corso della quale sono stati definiti, nel quadro di obbligatorietà già in vigore nel porto di Venezia, gli assetti tecnici per garantire la sicurezza della navigazione e delle infrastrutture portuali, in occasione del transito delle navi attraverso la conca di navigazione del Mo.S.E. alla bocca di porto di Malamocco;

VISTO il Decreto n°163/2025 in data 11/07/2025 della Capitaneria di porto di Venezia, con il quale sono state rese esecutive le tariffe per il servizio di pilotaggio 2025-2027 anche per le navi in transito attraverso la conca di navigazione del Mo.S.E., alla bocca di porto di Malamocco;

VISTA l'Ordinanza n°2/2026 in data 15/01/2026 della Capitaneria di porto di Venezia, con la quale sono state approvate le tariffe del servizio di rimorchio per le navi in transito attraverso la conca di navigazione del Mo.S.E., alla bocca di porto di Malamocco;

VISTA l'Ordinanza n°6/2026 in data 22/01/2026 della Capitaneria di porto di Venezia, con la quale sono state approvate le tariffe del servizio di ormeggio 2026-2028, anche per le navi in transito attraverso la conca di navigazione del Mo.S.E., alla bocca di porto di Malamocco;

VISTO il verbale della riunione tenutasi il 03/02/2026, con l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., il Provveditorato Opere Pubbliche, il Consorzio Venezia Nuova e la Capitaneria di porto di Chioggia, nel corso della quale sono stati approfonditi i criteri tecnici per l'ammissibilità delle navi al transito attraverso le conche di navigazione del Mo.S.E., alle bocche di porto di Malamocco e Lido Treporti, nonché la tipologia di traffico prevalente per ciascuna conca di navigazione;

VISTO il verbale della riunione tenutasi il 26/02/2026, con i servizi tecnico nautici del porto di Venezia, nel corso della quale sono state esaminate le modalità di transito

all'interno delle conche di navigazione del Sistema Mo.S.E., alle bocche di porto di Malamocco e Lido Treporti;

VISTO il *“Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia”*, approvato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Venezia n.10/2023, in data 09/03/2023, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che la definizione delle navi ammesse al transito attraverso le conche di navigazione di Lido Treporti e Malamocco deve essere improntata ad un approccio di natura sperimentale, sia in relazione alle condizioni meteomarine sia alle dimensioni e alle caratteristiche del naviglio;

CONSIDERATO che l'esperienza progressivamente maturata durante i transiti in conca potrà fornire elementi di cognizione utili all'aggiornamento del presente dispositivo, che, allo stato attuale, è ritenuto adeguato in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione, della salvaguardia delle infrastrutture e della tutela dell'ambiente;

RITENUTO necessario conferire organicità alle norme che disciplinano la navigazione nel porto e nella rada di Venezia, in un'ottica di semplificazione e sistematicità, in uno con l'esigenza di salvaguardare la sicurezza della navigazione e l'incolumità pubblica in generale, restando impregiudicato ogni altro aspetto relativo all'utilizzo delle aree e alle operazioni portuali;

VISTI gli artt. 17, 62 ed 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 62 del Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

Il *“Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia”*, approvato con Ordinanza n°10/2023, del 09/03/2023 e successive modifiche e integrazioni, è così modificato:

1) All'articolo 2 (Definizioni) sono aggiunte le seguenti definizioni:

Nave da diporto: una nave destinata alla navigazione da diporto con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666.

Navi frontiste: navi ormeggiate parallelamente, anche su lati opposti di un canale, poste una di fronte all'altra, la cui distanza longitudinale, misurata lungo l'asse del canale tra i punti più vicini degli scafi, è inferiore alla lunghezza della nave transitante.

2) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10 (Programmazioni degli accosti)

Nel porto e nella rada di Venezia, la navigazione delle navi di stazza lorda superiore a 50 tonnellate e delle navi da diporto avviene secondo la programmazione degli accosti effettuata dall'Autorità Marittima mediante il sistema PMIS.

Al fine di consentire l'inserimento della nave nella programmazione giornaliera degli accosti, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante deve compilare la nota di

accosto/movimento/partenza, utilizzando il sistema PMIS entro le ore 17.00 del giorno che precede l'esecuzione della navigazione in ambito portuale.

Le note di accosto/movimento/partenza che perverranno oltre il limite orario di cui sopra saranno valutate ed inserite in programmazione, compatibilmente alla pianificazione degli accosti già definita.

Ogni modifica della nota di cui sopra deve essere formalizzata tramite la modalità "variazione" contenuta nel sistema informatico PMIS.

I soggetti di cui al secondo comma potranno specificare nella nota di accosto/partenza, la richiesta di transito attraverso la conca di navigazione di Malamocco, in caso di sollevamento delle barriere del Mo.S.E.

- 3) L'articolo 54 è sostituito integralmente dal seguente. Per effetto della presente modifica, i previgenti articoli 54 e 55 sono rinumerati rispettivamente come articoli 55 e 56:

Articolo 54 (Transito attraverso le conche di navigazione)

Durante l'arco temporale di sollevamento delle barriere del Mo.S.E., nel caso in cui le conche di navigazione siano operative, il transito delle unità navali potrà avvenire secondo le seguenti disposizioni:

Conca di navigazione	Dimensione nave	Pescaggio	Limite del vento (kts* - quadrante)	Visibilità
LIDO-TREPORTI	25 x 8	3,50	20 – I, II, III e IV	500 m
MALAMOCCO	140 x 26	8,50	15 – I e III 20 – II e IV	2000 m

* anemometri di riferimento: per Lido Treporti – Diga Sud Lido Faro, per Malamocco – San Leonardo

Il transito in orario notturno potrà avvenire a condizione che i segnalamenti marittimi e l'illuminazione delle infrastrutture siano operativi.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n.171/2005 e ss.mm./ii. – Codice della Nautica da Diporto, se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it; nella medesima sezione sarà pubblicata la versione consolidata del "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia".

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Filippo MARINI